

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2024, n. 1785

**Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e del conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36 e della D.G.R. 2 agosto 2018, n.1398)**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Formazione, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Prof. Sebastiano Leo di concerto con l'Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili, Ing. Alessandro Delli Noci,;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorio e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione dei Direttori di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

#### DELIBERA

1. di approvare il documento sub ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, in attuazione del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i, dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398";
2. di approvare il documento sub ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA in attuazione del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del Decreto del Presidente della

Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398”;

3. di stabilire la pubblicazione a cura della struttura proponente dei contenuti specifici degli standard in oggetto, di cui al suddetto allegato al presente atto, sul sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), nella sezione “Repertorio Regionale”, al fine di favorirne la massima diffusione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sui siti istituzionale in versione integrale

**Il Segretario Generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e del conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 )**

**Visti:**

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
- l’art. 51, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- la Legge regionale n. 37 del 29/12/2023 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2024 e Bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)”;
- la Legge regionale n. 38 del 29/12/2023 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 18 del 22/01/2024 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

VISTA la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

VISTA la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (2018/C 444/01);

VISTA la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 5 aprile 2022 relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea (2022/C 157/01)

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i;

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192” e s.m.i;

VISTO il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018 riguardante l'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";

VISTO il D.M. 5 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, sulle “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”;

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1399“LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36 “Norme di attuazione del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e dei DPR 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla “Catasto

energetico regionale”. Approvazione delle disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico”;

VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFPP”;

VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli standard formativi sperimentali”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 26/07/2016 “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;

VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore” (RRQPN);

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

VISTA la D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 recante “ D.G.R. n. 302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.”

VISTA la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio; Vista la D.G.R. 27 marzo 2023, n. 383 recante D.G.R. n. 302/2022 concernente “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Presa d’atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale.

**Premesso che:**

- il D.P.R. n. 75/2013, recante il “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a

norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192", ha definito i requisiti tecnici e professionali dei soggetti abilitati all'attività di certificazione energetica degli edifici;

- l'art. 2, comma 4 del Decreto stabilisce che il tecnico abilitato deve essere in possesso di uno dei titoli di cui ivi previsti, nonché di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici;
- il successivo comma 5 dispone invece che i corsi di formazione per la certificazione energetica, a livello regionale, possono essere svolti direttamente dalle Regione e province autonome, e da altri soggetti, con specifica competenza in materia di certificazione energetica, appositamente autorizzati;
- il D.P.R., inoltre, art. 5 comma 1, attribuisce alle Regioni, il compito di effettuare i controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del D. Lgs. n. 192/2005;
- la L.R. n. 36/2016, ex art. 10 comma 1, stabilisce la competenza delle Autorità competenti, delegate dall'art. 2 comma 1, all'esecuzione dei controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica tramite il metodo a campione secondo i criteri espressamente individuati dall'art. 5 del D.P.R. n. 75/2013;
- la D.G.R. n. 1398/2018, al punto 7 dell'Allegato B, dispone che le verifiche di conformità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica siano effettuate da personale ispettivo adeguatamente qualificato;
- nello specifico, oltre agli altri titoli ivi descritti, la persona che intende conseguire la qualifica necessaria per l'iscrizione all'elenco degli organismi e dei soggetti qualificati per l'esecuzione delle attività di ispezione deve aver frequentato il corso obbligatorio di formazione ( di cui al successivo paragrafo 7.3 dell'Allegato B suddetto) e aver superato positivamente l'esame finale;

**Considerato che:**

- la Sezione Transizione Energetica, ha rappresentato alla Sezione Formazione l'esigenza di un confronto finalizzato ad inquadrare correttamente il sistema di formazione professionale delle figure di CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI e di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA, in considerazione della attuale implementazione del Catasto energetico regionale;
- il sistema regionale della formazione professionale si fonda sull'applicazione di standard professionali (figure descritte per competenze), standard formativi (modalità di attuazione dei corsi) e standard di certificazione (procedure per la certificazione finale delle competenze), in attuazione delle norme che regolamentano in Sistema Nazionale di certificazione istituito con la L. 92/2012 e il D.lgs. n. 13/2013;
- nel corso di diverse riunioni tecniche, le due Sezioni regionali hanno proceduto all'elaborazione di una proposta di standard formativi per la realizzazione dei corsi di cui sopra;
- nel contesto della formazione professionale autorizzata dalla Regione Puglia, oggetto del presente provvedimento, i soggetti attuatori dei corsi sono gli organismi formativi accreditati, aventi le caratteristiche descritte negli allegati A e B al presente provvedimento e autorizzati alla realizzazione dei corsi ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di formazione autofinanziata;

**RITENUTO**, pertanto di dover dare seguito alla Legge Regionale n. 36/2016 e consentire la promozione sul territorio regionale di percorsi formativi per le figure in oggetto, con il presente provvedimento si intende:

- fornire Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 );

- stabilire la pubblicazione dei contenuti specifici degli standard in oggetto, di cui al suddetto allegato al presente atto, sul sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), nella sezione “Repertorio Regionale”, al fine di favorirne la massima diffusione;
- pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale in versione integrale, a cura della struttura proponente .

#### **Garanzie di riservatezza**

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

**Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro**

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine del rilascio dell’atto di Intesa Regionale ai sensi del Decreto legge 239 del 2003 convertito nella legge n.290 del 2003 ed infine modificato dalla legge n.239 del 2004 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2563 del2010, ai sensi dell'art. 4, co. 4 lett. K) della L.R. 7 del 1997, si propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare il documento sub ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, “DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, in attuazione del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i, dell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398”;
2. di approvare il documento sub ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, “DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE DI ISPETTORE DELL’ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA in attuazione del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398”;
3. di stabilire la pubblicazione a cura della struttura proponente dei contenuti specifici degli standard in oggetto, di cui al suddetto allegato al presente atto, sul sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), nella sezione “Repertorio Regionale”, al fine di favorirne la massima diffusione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sui siti istituzionale in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

LA RESPONSABILE E.Q. "Attuazione sistema delle Competenze"

(Rossana Ercolano)

Rossana  
Ercolano  
06.12.2024  
11:59:22  
GMT+01:00



firma

LA RESPONSABILE E.Q. "Funzioni amministrative decentrate e decarbonizzazione"

(Anna Grazia Lanzilotto)

Anna Grazia  
Lanzilotto  
10.12.2024 14:21:54  
GMT+01:00



firma

LA DIRIGENTE di Sezione "Formazione":

(Monica Calzetta)

Calzetta  
Monica  
06.12.2024  
12:20:09  
UTC



firma

IL DIRIGENTE di Sezione "Transizione Energetica":

(Francesco Corvace)

Francesco  
Corvace  
10.12.2024  
19:38:11  
GMT+02:00



firma

I Direttori, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISANO la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di deliberazione.

LA DIRETTORE di Dipartimento "Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione":

(Silvia Pellegrini)

Silvia Pellegrini  
09.12.2024 13:32:18  
GMT+02:00



firma

LA DIRETTORE di Dipartimento "Sviluppo Economico":

(Gianna Elisa Berlingiero)

Gianna Elisa  
Berlingiero  
11.12.2024  
14:27:23  
GMT+02:00



12

firma

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, di concerto con l'Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

**propongono**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

(Sebastiano LEO)

Leo  
Sebastiano Giuseppe  
10.12.2024  
13:36:19  
UTC



L'Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche Giovanili

(Alessandro DELLI NOCI)

firma



Alessandro  
Delli Noci  
12.12.2024  
09:26:21  
GMT+02:00

**Allegato A** Codice CIFRA: FOP/DEL/2024/00036

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 )

**DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, in attuazione del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i, dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398.**

Premessa.....	2
a) Descrizione della figura.....	2
b) Referenziazioni statistiche.....	2
1. Soggetti attuatori.....	3
2. Formatori.....	3
3. Esenzione dalla frequenza e conseguimento dell'attestato.....	4
4. Requisiti di ingresso al corso di formazione.....	6
5. Durata e articolazione del percorso formativo.....	7
I. Modulo.....	7
II. Modulo.....	7
III. Modulo.....	7
IV. Modulo.....	8
V. Modulo.....	8
VI. Modulo.....	8
VII. Modulo.....	8
VIII. Modulo.....	8
6. Esame finale e attestazione.....	8
7. Aggiornamento.....	9
8. Modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento e autorizzazione dei corsi.....	9
9. Rinvio alla disciplina di settore.....	9

**Allegato A** Codice CIFRA: FOP/DEL/2024/00036

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i., D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 )

**Premessa**

Le presenti disposizioni definiscono in ambito regionale, il percorso formativo per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività di certificazione di prestazione energetica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, della Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 e della D.G.R. n. 1398/2018.

Il D.P.R. n. 75/2013, recante il *“Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”*, ha definito i requisiti tecnici e professionali dei soggetti abilitati all'attività di certificazione energetica degli edifici.

I corsi di formazione per la certificazione energetica sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, dai consigli, ordini, e collegi professionali nonché da istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica, autorizzati dal Ministero delle imprese e del made in Italy di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

A livello regionale i corsi possono essere svolti direttamente dalle Regione e dalle province autonome, e da altri soggetti, con specifica competenza in materia di certificazione energetica, appositamente autorizzati ex art. 2, comma 5 del DPR n. 75/2013.

I corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 al D.P.R. 75 /2013 e sviluppati in coerenza con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 2446.

**a) Descrizione della figura**

Il certificatore energetico è un tecnico abilitato incaricato dal committente o proprietario dell'immobile di redigere l'Attestato di Prestazione Energetica (di seguito APE). Attraverso l'APE il certificatore fornisce una descrizione delle caratteristiche energetiche degli edifici e ne certifica il grado di efficienza energetica.

E' una figura professionale tecnica che riveste carattere di indipendenza e imparzialità di giudizio. L'attività del certificatore deve espletarsi in assenza di conflitto di interessi con i progettisti, direttore dei lavori e produttori dei materiali. Per garantire la sua neutralità rispetto al processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare, il certificatore è tenuto ad allegare all'APE una dichiarazione di indipendenza con la quale attesta l'assenza di conflitto di interessi e di coinvolgimento, diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare, con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché l'assenza di rapporti di parentela fino al quarto grado con il committente.

**b) Referenziazioni statistiche**

**Allegato A** Codice CIFRA: FOP/DEL/2024/00036  
 OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 )

Codice	Descrizione
CP 2011	2.5.1.1.2 - specialisti del controllo nella pubblica amministrazione – Ispettore Regionale
ATECO 2007	71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

Lo standard del percorso, di cui al presente documento, è inserito nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN), e afferente al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali" di cui al D.I. 30 giugno 2015.

### 1. Soggetti attuatori

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. n. 36/2016.e del D.p.r. n. 75/2013, gli organismi formativi accreditati nel sistema formativo regionale organizzano periodicamente, previa autorizzazione dalla Regione, corsi di formazione e aggiornamento per l'accREDITAMENTO dei soggetti coinvolti nelle attività di certificazione energetica degli edifici.

Nello specifico, gli organismi formativi devono:

- essere accreditati nel sistema formativo regionale ai sensi della DGR n. 1474 del 2 agosto 2018 e DGR n. 358 del 26 febbraio 2019 e s.m.i.;
- avere specifica e comprovata esperienza di formazione in materia energetica, di impiantistica termoidraulica e igienico sanitaria applicata ai sistemi di climatizzazione, ovvero abbiano la disponibilità di formatori aventi le caratteristiche descritte al paragrafo 2;

Ai fini della dimostrazione del requisito di esperienza/competenza, i soggetti proponenti dovranno adeguatamente documentarla fornendo l'elenco delle attività già svolte in materia, e le seguenti informazioni: anno di attività, durata, contenuti, committente/fonte di finanziamento.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta di riconoscimento corso.

L'attività formativa (aula/laboratori) è svolta presso sedi accreditate del proponente e la parte pratica di simulazione può (in assenza di laboratori accreditati) essere svolta anche nell'ambito di visite guidate presso aziende del settore.

### 2. Formatori

Per gli insegnamenti, il docente dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- a) Titolo di studio Laurea Magistrale o Specialistica, ovvero Laurea Triennale o Diploma di Laurea, ai sensi dell'art. 2 comma 3, lettera da a) ad e) del D.P.R. n. 75/2013;

**Allegato A** Codice CIFRA: FOP/DEL/2024/00036

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 )

- b) Abilitazione ai rispettivi ordini o collegi da almeno cinque anni, all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente;
- c) Inoltre, per le attività pratiche: Esperienza documentata, almeno biennale, nelle tecniche di diagnosi e calcolo della prestazione energetica degli edifici.

I nominativi e i curriculum vitae delle risorse umane saranno presentati dall'organismo formativo in fase di istanza di avvio del corso e in fase di attuazione; nessuna variazione potrà avvenire se non sulla base di preventiva comunicazione all'Amministrazione.

### 3. Esenzione dalla frequenza e conseguimento dell'attestato

Sono esentati dal corso in oggetto, e quindi considerati abilitati alla redazione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, i tecnici abilitati che, **ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 3 del DPR n. 75/2013**, siano in possesso dei requisiti sotto specificati:

1. Iscrizione al relativo ordine e collegio professionale, ove esistente;
2. Abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente;
3. Titolo di studio di cui all'art. 2, comma 3 – da lettera a) a lettera e) - del D.P.R. n. 75/2013 di seguito dettagliato:
  - **Laurea Magistrale** di cui al DM 16/03/2007 e **Lauree Specialistiche** di cui al DM 28/11/2000

CLASSE		DENOMINAZIONE
L.M.	S	
LM- 4	4/S	ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
LM-20	25/S	INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA
LM-21	26/S	INGEGNERIA BIOMEDICA
LM-22	27/S	INGEGNERIA CHIMICA
LM-23	28/S	INGEGNERIA CIVILE
LM-24		INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
LM-25	29/S	INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE
LM-26		INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
LM-27	30/S	INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
LM-28	31/S	INGEGNERIA ELETTRICA
LM-29	32/S	INGEGNERIA ELETTRONICA
LM-30	33/S	INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE
LM-31	34/S	INGEGNERIA GESTIONALE

**Allegato A** Codice CIFRA: FOP/DEL/2024/00036

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i., D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 )

CLASSE		DENOMINAZIONE
LM-32	35/S	INGEGNERIA INFORMATICA
LM-33	36/S	INGEGNERIA MECCANICA
LM-34	37/S	INGEGNERIA NAVALE
LM-35	38/S	INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
LM- 4	4/S	ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE- ARCHITETTURA
LM-20	25/S	INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA
LM-21	26/S	INGEGNERIA BIOMEDICA
LM-22	27/S	INGEGNERIA CHIMICA

➤ **Lauree Triennali** di cui al DM 16/03/2007 e Classi di Lauree di cui al DM 04/08/2000

CLASSE	DENOMINAZIONE
L7 - 8	INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
L9 - 10	INGEGNERIA INDUSTRIALE
4	SCIENZA DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA EDILE
L17	SCIENZA DELL'ARCHITETTURA
L23	SCIENZA E TECNICA DELL'EDILIZIA
L25	SCIENZA E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI
20	SCIENZA E TECNOLOGIE AGRARIE, AGROALIMENTARI E FORESTALI

- **Diploma di Tecnico Superiore** previsto dalle linee guida di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato in G.U. n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definiti dall'Allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011.
- **Diploma di istruzione tecnica**, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 “meccanica, mecatronica ed energia” articolazione “energia”, indirizzo C3 “elettronica ed elettrotecnica” articolazione “elettrotecnica”, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica di cui al D.P.R. 30 settembre 1961 n. 1222 e s.m.i..
- **Diploma di istruzione tecnica**, settore tecnologico indirizzo C9 “costruzioni, ambiente e territorio” di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88, ovvero di **Diploma di geometra**.

**Allegato A** Codice CIFRA: FOP/DEL/2024/00036

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i., D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 )

- **Diploma di istruzione tecnica**, settore tecnologico indirizzo C8 "agraria, agroalimentare e agroindustria" articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio", di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88, ovvero **Diploma di perito agrario o agrotecnico**.

Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati, o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Sono, inoltre, esentati i soggetti in possesso di attestato rilasciato in esito a corso relativo alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, in attuazione del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 5 del medesimo D.P.R. salvo l'obbligo di aggiornamento ex art. 18, comma 1, della L.R. n. 36/2016.

#### 4. Requisiti di ingresso al corso di formazione

Possono accedere al corso di Abilitazione di certificatore energetico i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal D.P.R. n. 75/2013, aventi la formazione tecnica e professionale prevista dall'art. 2, comma 4, lettere a), b), c) e d), ovvero:

- i. Titolo di studio di cui al comma 3 del D.P.R. n. 75/2013, come riportati analiticamente nel precedente punto 3), ove non corredato dell'abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
- ii. Titolo di studio di cui all'art. 2, comma 4 – da lettera a) a d) - del D.P.R. n. 75/2013 come di seguito specificati:
  - **Laurea Magistrale** di cui al DM 16/03/2007 e **Lauree Specialistiche** di cui al DM 28/11/2000

CLASSE		DENOMINAZIONE
L.M.	S	
LM- 17	20/S	FISICA
LM-40	45/S	MATEMATICA
LM-44	50/S	MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L'INGEGNERIA L'INGEGNERI
LM-54	62/S	SCIENZE CHIMICHE
LM-60	68/S	SCIENZE DELLA NATURA
LM-74	86/S	SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
LM-75	82/S	SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
LM-79	85/S	SCIENZE GEOFISICHE

- **Lauree Triennali** di cui al DM 16/03/2007 e **Classi di Lauree** di cui al DM 04/08/2000

**Allegato A** Codice CIFRA: FOP/DEL/2024/00036  
 OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 )

L8 - 9	INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
L30 - 25	SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE
L21	SCIENZA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URB., PAES. E AMBIENTALE
7	URBANISTICA E SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERR. E AMBIENTALE
L27 - 21	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
L32 - 27	SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA
L34	SCIENZE GEOLOGICHE
L32 - 32	SCIENZE MATEMATICHE

- **Diploma di istruzione tecnica**, settore tecnologico, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88 con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3 del D.P.R. n. 75/2013 alle lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al D.P.R. 30 settembre 1961 n. 1222 con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c) del D.P.R. n. 75/2013.

Il soggetto in possesso di uno dei titoli di studio sopra indicati potrà essere abilitato all'attività di certificazione energetica dopo aver conseguito l'Attestato di Abilitazione rilasciato a conclusione del corso di formazione previsto dal presente dispositivo, con superamento dell'esame finale. In tale caso il tecnico sarà abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.

## 5. Durata e articolazione del percorso formativo

Per espresso richiamo al D.P.R. n. 75/2013, il corso di formazione per il conseguimento dell'abilitazione alla certificazione energetica dovrà prevedere una durata di **80 ore**, di cui **64 ore** destinate all'attività teorica (dal Modulo I al Modulo VII) e **16 ore** destinate all'attività pratica (Modulo VIII) secondo l'articolazione di seguito dettagliata.

### I. Modulo

La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici.  
 Le procedure di certificazione.  
 La normativa tecnica.  
 Obblighi e responsabilità del certificatore.

### II. Modulo

Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.  
 Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.  
 Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.

### III. Modulo

Analisi tecnico economica degli investimenti.

**Allegato A** Codice CIFRA: FOP/DEL/2024/00036

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i., D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 )

Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.

#### **IV. Modulo**

Involucro edilizio:

le tipologie e le prestazioni energetiche dei componenti;  
soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione dei nuovi edifici;  
del miglioramento degli edifici esistenti.

#### **V. Modulo**

Impianti termici:

fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative;  
soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione dei nuovi impianti;  
della ristrutturazione degli impianti esistenti.

#### **VI. Modulo**

L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.

#### **VII. Modulo**

Comfort abitativo.

La ventilazione naturale e meccanica controllata.  
L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti.

#### **VIII. Modulo**

La diagnosi energetica degli edifici.

Esempi applicativi.

Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.

Il percorso formativo potrà essere erogato anche mediante l'utilizzo di strumenti di formazione a distanza, nella percentuale massima del 50% riferito alle sole ore di teoria, secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 410 del 28/03/2022.

### **6. Esame finale e attestazione**

Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del corso di formazione nonché il superamento delle verifiche di apprendimento in itinere.

In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive del corso, il corso di formazione si considera interrotto, salvo interventi autorizzati dalla Regione finalizzati al recupero dei contenuti della parte del corso non seguito.

Al termine del corso è prevista una fase di accertamento delle competenze tramite esame finale dinanzi a Commissione nominata dalla Regione, composta secondo le indicazioni regionali per i corsi di abilitazione di cui alla D.G.R. n. 879/2018.

**Allegato A** Codice CIFRA: FOP/DEL/2024/00036

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i., D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 )

La Regione si riserva di apportare le dovute modifiche ed integrazioni, alle linee guida e ai format di attestazioni in uscita così come attualmente allegati, alla Deliberazione precitata e alla D.G.R. n. 622/2015, al fine di armonizzarli con le norme vigenti.

Al superamento positivo dell'esame è rilasciata una **Attestazione di Abilitazione all'attività di Certificatore Energetico degli edifici** con riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 s.m.i. e della Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 s.m.i.

### **7. Aggiornamento**

Gli Organismi Formativi di cui al punto 1, erogano i corsi di aggiornamento della formazione che il Certificatore Energetico è tenuto a seguire nella vigenza della propria attività, al fine di mantenere il titolo abilitativo.

**Il corso di aggiornamento, che non necessita di preventiva autorizzazione regionale, ha cadenza quinquennale e durata minima di 10 ore.**

Al termine del corso di aggiornamento gli organismi formativi rilasciano un attestato di frequenza e profitto.

### **8. Modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento e autorizzazione dei corsi**

Il riferimento per le procedure di riconoscimento e autorizzazione dei corsi è costituito dalle "LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA' FORMATIVE AUTOFINANZIATE" di cui alla D.G.R. N. 879/2018. In fase di presentazione dell'istanza di Riconoscimento dei Corsi, nel formulario di progetto, l'organismo formativo proponente dovrà specificare:

- elenco delle attività già svolte in materia, contenente per ciascuna di esse le seguenti informazioni: anno di attività, durata, contenuti, committente/fonte di finanziamento;
- la disponibilità dei docenti aventi le caratteristiche descritte al punto 2;
- la disponibilità delle attrezzature per le attività pratiche.

### **9. Rinvio alla disciplina di settore**

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per le parti non abrogate, nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36, nonché la normativa regionale in materia di formazione professionale.

**Allegato B** Codice CIFRA: FOP/DEL/2024/00036

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 )

**DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI  
FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI ISPETTORE  
DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA in attuazione del  
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del Decreto del Presidente della  
Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36 e  
della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398.**

**Sommario**

Premessa.....	2
a) Descrizione della figura.....	2
b) Referenziazioni statistiche.....	2
1. Soggetti attuatori.....	3
2. Formatori.....	3
3. Requisiti di ingresso al corso di formazione.....	4
4. Durata e articolazione del percorso formativo.....	4
a) Aspetti normativi e procedurali.....	4
b) Sistema dei controlli e ruolo degli ispettori.....	4
c) Caratteristiche dell'involucro edilizio.....	5
d) Caratteristiche degli impianti.....	5
e) Le problematiche di cantiere.....	5
f) Valutazioni strumentali.....	5
g) Tecniche di conduzione di una verifica ispettiva.....	5
5. Esame finale e attestazione.....	6
6. Aggiornamento.....	6
7. Modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento e autorizzazione dei corsi.....	6
8. Rinvio alla disciplina di settore.....	7

**Allegato B** Codice CIFRA: FOP/DEL/2024/00036

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 )

**Premessa**

Le presenti Disposizioni definiscono, in ambito regionale, il percorso formativo per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle attività di ispezione delle attività di certificazione di prestazione energetica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, della Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 e della D.G.R. n. 1398/2018.

Il D.P.R. n. 75/2013, ex art. 5 comma 1, attribuisce alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, il compito di effettuare i controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del D. Lgs. n. 192/2005.

La L. R. n. 36/2016, ex art. 10 comma 1, stabilisce la competenza delle Autorità competenti, delegate dall'art. 2 comma 1, all'esecuzione dei controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica tramite il metodo a campione secondo i criteri espressamente individuati dall'art. 5 del D.P.R. n. 75/2013.

La D.G.R. n. 1398/2018, al punto 7 dell'Allegato B, dispone che le verifiche di conformità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica siano effettuate da personale ispettivo adeguatamente qualificato. L'accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dagli Ordini e Collegi professionali i quali trasmettono ai competenti uffici regionali i nominativi degli ispettori al fine dell'inserimento nell'elenco regionale degli ispettori APE.

Per le attività di controllo, ai sensi del successivo punto 7.2, la Deliberazione di cui sopra, stabilisce che per l'esecuzione delle attività di controllo, l'Autorità competente può avvalersi di soggetti terzi (persone giuridiche) i quali, nel rispetto del principio di imparzialità, non potranno svolgere l'attività di certificazione energetica degli edifici o altre attività in conflitto con il mandato conferito dalle Autorità competenti. I corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 al D.P.R. 75 /2013 e sviluppati in coerenza con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 2446.

**a) Descrizione della figura**

L'ispettore delle attività di certificazione di prestazione energetica si occupa di effettuare i controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati resi dai Soggetti certificatori attraverso verifiche ispettive, presso gli edifici o unità immobiliari, finalizzate ad accertare la corretta attuazione delle procedure di certificazione energetica.

**b) Referenziazioni statistiche**

CODICE CP 2011	2.5.1.1.2 - specialisti del controllo nella pubblica amministrazione – Ispettore Regionale
CODICE ATECO 2007	71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

**Allegato B** Codice CIFRA: FOP/DEL/2024/00036

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 )

Lo standard del percorso di cui al presente documento, è inserito nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN), e afferente al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali" di cui al D.I. 30 giugno 2015.

**1. Soggetti attuatori**

I corsi di formazione di cui al presente atto sono gli organismi formativi, aventi i seguenti requisiti:

- essere accreditati nel sistema formativo regionale ai sensi della DGR n. 1474 del 2 agosto 2018 e DGR n. 358 del 26 febbraio 2019 e s.m.i.;
- avere specifica e comprovata esperienza di formazione in materia energetica, di impiantistica termoidraulica e igienico sanitaria applicata ai sistemi di climatizzazione ovvero abbiano la disponibilità di formatori aventi le caratteristiche descritte al paragrafo 2;

Ai fini della dimostrazione del requisito di esperienza/competenza, i soggetti proponenti dovranno adeguatamente documentarla fornendo l'elenco delle attività già svolte in materia, e le seguenti informazioni: anno di attività, durata, contenuti, committente/fonte di finanziamento.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta di riconoscimento corso.

L'attività formativa (aula/laboratori) è svolta presso sedi accreditate del proponente e la parte pratica di simulazione può (in assenza di laboratori accreditati) essere svolta anche nell'ambito di visite guidate presso aziende del settore.

**2. Formatori**

Per tutti gli insegnamenti, i docenti dei corsi di formazione saranno indicati dagli Ordini e Collegi professionali o potranno essere docenti ENEA in possesso di specifiche competenze nel settore, salvo eventuali intese stipulate, in attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, L.R. n. 36/2013, tra la Regione Puglia e gli enti locali, Enea, associazioni e ordini professionali.

Per gli insegnamenti, il docente dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- a) Titolo di studio Laurea Magistrale o Specialistica, ovvero Laurea Triennale o Diploma di Laurea, ai sensi dell'art. 2 comma 3, lettera da a) ad e) del D.P.R. n. 75/2013;
- b) Abilitazione ai rispettivi ordini o collegi da almeno cinque anni, all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente
- c) Inoltre, per le attività pratiche: Esperienza documentata, almeno biennale, nelle tecniche di diagnosi e calcolo della prestazione energetica degli edifici, nonché specifica competenza nei controlli ispettivi.

**Allegato B** Codice CIFRA: FOP/DEL/2024/00036

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 )

I nominativi e i curriculum vitae delle risorse umane saranno presentati in fase di istanza di avvio del corso e in fase di attuazione; nessuna variazione potrà avvenire se non sulla base di preventiva comunicazione all'Amministrazione.

**3. Requisiti di ingresso al corso di formazione**

La persona fisica che intenda frequentare il corso di formazione per conseguire l'abilitazione necessaria per l'iscrizione all'elenco dei soggetti qualificati per l'esecuzione delle attività di ispezione deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- essere iscritto ad un Ordine o Collegio professionale di appartenenza da almeno cinque anni;
- essere iscritto nell'elenco dei Certificatori energetici della Regione Puglia, oppure, per il personale dipendente delle Autorità Competenti delegate ai sensi della L.R. 36 del 5 dicembre 2016, aver presentato istanza di iscrizione all'elenco regionale dei Certificatori Energetici.

Il soggetto in possesso dei requisiti minimi sopra indicati potrà essere abilitato all'attività di ispezione energetica dopo aver conseguito l'Attestato di Abilitazione rilasciato a conclusione del corso di formazione previsto dal presente dispositivo, con superamento dell'esame finale.

**4. Durata e articolazione del percorso formativo**

Il corso è finalizzato alla acquisizione delle competenze in materia di normativa energetica degli edifici necessarie per la conduzione di verifiche ispettive su gli attestati di prestazione energetica. Il percorso formativo è completato con la realizzazione delle attività di ispezione.

Il corso di formazione per il conseguimento dell'abilitazione di Ispettore dell'attività di certificazione di prestazione energetica dovrà prevedere una durata di **40 ore** di lezioni teoriche e **16 ore** di pratica.

I contenuti minimi del percorso formativo sono di seguito dettagliati:

**a) Aspetti normativi e procedurali**

Legislazione regionale: inquadramento generale e rapporto con la normativa sovraordinata  
il sistema di certificazione energetica della Regione Puglia  
Requisiti e procedura di accreditamento dei soggetti certificatori  
La procedura di certificazione energetica degli edifici

**b) Sistema dei controlli e ruolo degli ispettori**

Caratteristiche e funzionalità del sistema informatico di verifica dei dati  
Modalità di conduzione delle verifiche in campo: gli strumenti metodologici (check-list) e la gestione del rapporto con i soggetti certificatori  
Ruolo e responsabilità dell'ispettore  
Ruolo e responsabilità dell'agente accertatore

**Allegato B** Codice CIFRA: FOP/DEL/2024/00036

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 )

**c) Caratteristiche dell'involucro edilizio**

La specifica UNI/TS 11300-1: inquadramento ed analisi dei contenuti

I metodi di calcolo applicabili in fase di certificazione energetica per la determinazione del fabbisogno di energia

Modalità di determinazione delle caratteristiche termofisiche degli elementi costituenti l'involucro edilizio e fonti informative utilizzabili

esercitazione: lettura di una relazione di calcolo da legge 10; schede tecniche delle chiusure edilizie; coerenza dei dati in ingresso; errori tipici dei dati di ingresso; analisi dei dati di uscita

**d) Caratteristiche degli impianti**

– La specifica UNI/TS 11300-2: inquadramento ed analisi dei contenuti

– I metodi applicabili in fase di certificazione energetica per la determinazione del fabbisogno di energia per la produzione di ACS, del rendimento degli impianti e per il calcolo dell'energia primaria

– La specifica UNI/TS 11300-3: inquadramento ed analisi dei contenuti

– La specifica UNI/TS 11300-4: inquadramento ed analisi dei contenuti

– I metodi applicabili in fase di certificazione energetica per la determinazione del contributo di energia da FER

– Modalità di determinazione delle caratteristiche e del rendimento degli impianti e fonti informative utilizzabili

– esercitazione: lettura di una Relazione di calcolo da Legge 10; schede tecniche degli impianti coerenza con i dati in ingresso; errori tipici dei dati di ingresso; analisi dei dati di uscita

**e) Le problematiche di cantiere**

– Potenziali conseguenze degli scostamenti tra caratteristiche di progetto e realizzazione

– Documentazione tecnica di cantiere e valutazione dei fattori correttivi di cui tener conto in fase di certificazione energetica

**f) Valutazioni strumentali**

– Ambito di potenziale utilizzo e valenza dei controlli strumentali in situ

– Termografia

– Termoflussimetria

– Blower door test

– Caratteristiche vetrate

– Esercitazione: uso degli strumenti di misura

**g) Tecniche di conduzione di una verifica ispettiva**

– Organizzazione della verifica;

**Allegato B** Codice CIFRA: FOP/DEL/2024/00036

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 )

- Raccolta ed analisi delle evidenze oggettive;
- Valutazione delle non conformità;
- Accertamento ed irrogazione di sanzioni amministrative;
- Rapporto finale e confronto;
- Esercitazione: simulazione di una verifica ispettiva.

Il percorso formativo potrà essere erogato anche mediante l'utilizzo di strumenti di formazione a distanza, nella percentuale massima del 50% riferito alle sole ore di teoria, secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 410 del 28/03/2022.

## 5. Esame finale e attestazione

Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del corso di formazione nonché il superamento delle verifiche di apprendimento in itinere.

In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive del corso, il corso di formazione si considera interrotto, salvo interventi autorizzati dalla Regione finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.

Al termine del percorso è prevista una fase di accertamento delle competenze tramite esame finale dinanzi a Commissione nominata dalla Regione, composta secondo le indicazioni regionali per i corsi di abilitazione di cui alla D.G.R. n. 879/2018. I partecipanti devono sostenere con esito favorevole una prova d'esame (scritta e orale) per l'accertamento dell'idoneità.

La Regione si riserva di apportare le dovute modifiche ed integrazioni, alle linee guida e ai format di attestazioni in uscita così come attualmente allegati, alla Deliberazione precitata e alla D.G.R. n. 622/2015, al fine di armonizzarli con le norme vigenti.

Al superamento positivo dell'esame è rilasciata un'**Attestazione di Abilitazione all'attività di Ispezione di certificazione di prestazione energetica degli edifici** con riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 s.m.i. e della Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 s.m.i.

## 6. Aggiornamento

Gli Ordini e i Collegi professionali nonché le Agenzie Formative erogano i corsi di aggiornamento della formazione che l'Ispettore dell'attività di certificazione energetica è tenuto a seguire nella vigenza della propria attività, al fine di mantenere il titolo abilitativo.

**Il corso di aggiornamento, che non necessita di preventiva autorizzazione regionale, ha cadenza triennale e durata di 12 ore.**

Al termine del corso di aggiornamento gli organismi formativi rilasciano un attestato di frequenza e profitto.

## 7. Modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento e autorizzazione dei corsi

Il riferimento per le procedure di riconoscimento e autorizzazione dei corsi è costituito dalle "LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA' FORMATIVE AUTOFINANZIATE" di cui alla D.G.R. N. 978/2018. In

**Allegato B** Codice CIFRA: FOP/DEL/2024/00036

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI e al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 e della Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1398 )

fase di presentazione dell'istanza di Riconoscimento dei Corsi, nel formulario di progetto, il soggetto formatore proponente dovrà specificare:

- elenco delle attività già svolte in materia, contenente per ciascuna di esse le seguenti informazioni: anno di attività, durata, contenuti, committente/fonte di finanziamento;
- la disponibilità dei docenti aventi le caratteristiche descritte al punto 2;
- la disponibilità delle attrezzature per le attività pratiche.

#### **8. Rinvio alla disciplina di settore**

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 per le parti non abrogate, nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36, nonché la normativa regionale in materia di formazione professionale.